

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura. »

Onorevole ministro, accetta quest'aggiunta ?

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io dichiaro di accettarla dacchè l'ho intesa e concordata io stesso colla Commissione.

CATUCCI. Io pregherei la Commissione e l'onorevole guardasigilli che si aggiungesse un'altra sola frase là dove si dice che gli uscieri esigeranno solo la metà delle spese per gli atti di esecuzione, si aggiungesse che questa metà di spese si applichi anche a tutti gli atti relativi ai giudizi di esecuzione.

Io tengo il dubbio, come si è formolato l'articolo, che la metà delle spese pare che sarebbe limitata unicamente agli atti che fanno gli inserimenti relativamente all'esecuzione delle sentenze del conciliatore, e non a tanti altri atti che pur riguardano le dette sentenze, come a dire la spesa dovuta ai testimoni, ai custodi degli oggetti sequestrati, ai periti, ed a tanti altri atti che possono avere luogo nei giudizi di esecuzione, che sogliono essere gravi ed assorbenti. Si lasci pure, ciò che non ammetto, che il pretore giudichi in esecuzione, ma che la spesa sia minima e proporzionata alla pochezza dell'interesse di cui si tratta.

Io vorrei insomma che tutte queste spese relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori fossero diminuite della metà di quello che impone l'attuale tariffa.

PUCINI, *relatore*. L'onorevole Catucci non è completamente soddisfatto di quello che la Commissione, coll'egregio guardasigilli, ha concesso; egli vorrebbe qualche cosa di più; ed io, nel mio segreto, non so biasimarlo. E di fatti quando per lungo tempo si è vagheggiata un'idea, si intende che non si sia paghi se non quel giorno in cui questa idea è tutta tradotta in atto. L'onorevole Catucci vorrebbe che la mitezza della spesa fosse ai litiganti, dinanzi il conciliatore, concessa in tutto quanto lo stadio di opposizione e di esecuzione della sentenza.

Però alla Commissione pare che noi, ciò ammettendo, andiamo a toccare la legge sulle tariffe, e poichè per la tariffa vi è già un progetto, sul quale una Commissione dovrà riferire, pare molto opportuno che a quel momento e a quella occasione riservi l'onorevole Catucci le sue osservazioni e le sue proposte.

Io pregherei pertanto l'onorevole Catucci a volere rinviare la sua proposta e accettare per ora l'emendamento quale è accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Catucci ?

Se insiste, faccia una proposta formale.

CATUCCI. Non insisto. Mi riservo per quando verrà la legge relativa alle tariffe.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta all'articolo 175 come è proposta dalla Commissione, d'accordo col Ministero :

« Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori, ai quali sono adde-
tetti: in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 175.

(La Camera approva.)

Essendo stato sospeso il primo articolo, appunto perchè la Camera deliberasse in ordine all'aggiunta proposta dalla Commissione, lo metto ora ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 2 fu già dalla Camera approvato.

« Art. 3. Ogni funzionario, che si crede lesa dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

« I reclami sono decisi dal ministro, sentito il Consiglio di Stato.

« La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per decreto reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali debitamente constatati.

« Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento. »

L'onorevole ministro accetta la modificazione introdotta dalla Commissione nell'articolo 3 ?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto i sei, invece dei tre mesi.

SALARIS. Domando la parola sull'articolo 3.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salaris.

SALARIS. Questo articolo presenta una gravissima questione; ma io non vorrò sollevarla, proponendo la soppressione di alcune parole di quest'articolo.

Si afferma in questo articolo che sarà invariabile la graduatoria, dopo che sarà resa esecutiva con decreto reale.

Ma non ci dobbiamo illudere; questa graduatoria, lungi dall'essere invariabile, sarà sempre variabilissima ed arbitrariamente variabile, perchè nel terzo paragrafo appunto noi spalanchiamo la porta all'arbitrio, conservando tutti i casi che sono previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario.

La Camera non ignora che nell'organismo della